

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 69

OGGETTO: Interventi per la messa in sicurezza della struttura “Mercato” ubicata in via Clarisse di Vibo Valentia.

Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 54 del 17 aprile 2014.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 19 (diciannove) del mese di gennaio ed alle ore 12,30 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Caterina Paola Romanò, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, nominata con Decreto Sindacale n. 11 del giorno 30 ottobre 2014, a questo autorizzata ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente il Settore 5 – Tecnico, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 04 aprile 2013, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Antonino Chiaramonte, nato a Vibo Valentia (VV) il 25 agosto 1963 (codice fiscale CHR NNN 63M25 F537Z), il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa I.T.E.C. s.r.l., con sede in

contrada Don Nunzio SP 11, snc, Triparni - frazione di Vibo Valentia, (partita IVA 02993910799), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia in data 18 novembre 2008, con il numero R.E.A. 164716, giusta dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che si trova acquisita agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 54 del 17 aprile 2014, registrato telematicamente a Vibo Valentia il 30 aprile 2014 al n. 1078 serie 1T, i lavori oggetto del presente contratto, sono stati affidati all'Appaltatore per l'importo di €. 161.489,89 (euro centosessantunomilaquattrocentottantanove/89) oltre IVA nella misura di legge, così composto:

€. 103.628,89 (euro centotremilaseicentoventotto/89) per lavori al netto del ribasso del 31,217%;

€. 53.772,34 (euro cinquantatremilasettecentosettantadue/34) per il costo del personale non soggetto a ribasso;

€. 4.088,66 (euro quattromilaottantotto/66) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- che la spesa necessaria in origine per l'esecuzione di tali opere, è stata impegnata con determinazione del Dirigente il Settore 5 n. 341 del 12 settembre 2013 sui fondi del bilancio 2014 (residui 2010 e 2013) con le successive variazioni effettuate nell'anno 2013;

- che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la redazione

di una perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., redatta dal Direttore dei lavori geom. Giuseppe Marino e vistata dal RUP arch. Claudio Decembrini, tecnici comunali, a seguito della quale il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso del 31,217% e comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, è salito ad €. 230.863,05 (euro duecentotrentamilaottocentosessantatre/05), con un conseguente aumento per nuovi lavori di €. 69.373,16 (euro sessantanovemilatrecentosettanta tre/16) oltre IVA al 10%;

- che detta perizia di variante, approvata con determinazione del Dirigente il Settore 5 n. 407 del 01 ottobre 2014, comporta n. 16 nuovi prezzi;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 settembre 2014, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 31,217%;

- che detti lavori di perizia non comportano maggiori oneri per il Comune, in quanto la maggiore spesa rispetto all'importo del contratto originario, trova copertura nella somma stanziata nel quadro economico di progetto;

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore agli stessi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la perizia di variante.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che non sussistono a carico della ditta condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che la Prefettura di Vibo Valentia con propria nota n. 0028327 del 18 agosto 2014, ha comunicato che a carico della Società indicata nella richiesta

d'informazioni inoltrata dal Comune in data 07 gennaio 2014 prot. n. 2257, non risultano sussistere le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in data 03 dicembre 2014, ha rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo all'Appaltatore;
- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5;
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62, il Responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 2: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei nuovi lavori per la messa in sicurezza della struttura "Mercato" ubicata in via Clarisse di Vibo Valentia, previsti nella perizia di variante tecnica e suppletiva approvata con determinazione del Dirigente il Settore 5 n. 407 del 01 ottobre 2014 citata in premessa.

ARTICOLO 3: Corrispettivo dell'appalto.

Il maggiore importo dei nuovi lavori, su quello precedentemente fissato dal contratto Rep. n. 54 del 17 aprile 2014, ammonta a complessivi €. 69.373,16 (euro sessantanovemilatrecentosettantatre/16) oltre IVA come per legge.

A seguito di ciò, il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi €. 230.863,05 (euro duecentotrentamilaottocentosessantatre/05) così suddiviso:

€. 164.500,73 (euro centosessantaquattromilacinquecento/73) per lavori al netto del ribasso del 31,217%;

€. 61.672,94 (euro sessantunomilaseicentosettantadue/94) per il costo del personale non soggetto a ribasso con aumento di €. 7.900,60 (euro settemilanovecento/60);

€. 4.689,38 (euro quattromilaseicentoottantanove/38) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con aumento di €. 600,72 (euro seicento/72);

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

ARTICOLO 4: Tracciabilità dei flussi finanziari.

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare i Codici CUP E44H13000010005 e CIG 5321274637 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 5: Modalità di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, codice IBAN IT 59 H 05387 42830 000000886867, giusta comunicazione dell'appaltatore agli atti prot 1751 del 19.01.2015, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 6: Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto principale dell'opera in parola rep. n. 54/2014 ed ai seguenti elaborati tecnici che compongono la perizia di variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di n. 16 nuovi prezzi:

Relazione Tecnica di Variante;

Quadro Economico di spesa Variante;

Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

Atto di sottomissione;

Computo Variante;

Quadro Comparativo;

Progetto di Variante Lavori di Demolizione;

Progetto di Variante Lavori di Ricostruzione;

Analisi Nuovi Prezzi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e già concordati con il Direttore dei Lavori, con il verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 settembre 2014, ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 e s.m.i., con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 31,217% offerto in sede di gara.

Tutti i documenti facenti parte di detta perizia di variante ,che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, ad eccezione dell'elaborato "Verbale Concordamento Nuovi Prezzi" che si allega al presente atto in formato digitale.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di perizia rispetto a quello previsto nel contratto principale, viene prorogato di ulteriore 60 (sessanta). In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 14.718,00 (euro quattordicimilasettecentodiciotto/00) a mezzo polizza fidejussoria n. 60187572, rilasciata dalla compagnia Aviva Italia S.p.A. – Agenzia/Broker Assimonte S.p.A. di Vibo Valentia (codice agenzia 5257), in data 11 novembre 2014.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

ARTICOLO 8: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. e dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 9: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente

contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 10: Richiami.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale rep. n. 54 del 17 aprile 2014.

ARTICOLO 11: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 9 pagine a video di cui l'ultima (nona) composta da n. 20 righe, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL DIRIGENTE: Adriana Maria Stella Teti

L'APPALTATORE: Antonino Chiaramonte

IL SEGRETARIO GENERALE: Caterina Paola Romano'